

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 31/01/2006 n. 363
legge 109/94 Articoli 1, 8 - Codici 1.1, 8.3

La certificazione SOA consente di precisare che vi è un generale criterio - che è desumibile, al di fuori delle regole sui lavori pubblici, anche dall'art. 18 del D.Lgs. n. 358/92 e dall'art. 17 del D.Lgs. n. 157/95 - circa l'idoneità, derivante dall'iscrizione in elenchi ufficiali di soggetti fornitori o prestatori di servizi o esecutori di opere pubbliche, di dimostrare talune "referenze" senza ulteriori attività probatorie. Infatti, l'attestazione SOA - che è iscrizione in elenchi ufficiali di prestatori di opere e di servizi - secondo quanto è esplicitamente stabilito nell'art. 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., "è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici". Nel caso di specie l'attestazione era stata pretesa perché erano previsti anche lavori su opere pubbliche e quindi i concorrenti davano, con detta documentazione, prova di una capacità economica e finanziaria che assume valore intuitivamente generale.